

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12766 Anno 2015

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: MELONI MARINA

Data pubblicazione: 19/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 6387-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2015

1162

COMUNE DI ODERZO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO GIULIANI, ROBERTO ESPOSITO giusta delega in

calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 11/2009 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2015 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato RUFFINI delega Avvocato ESPOSITO che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

A seguito di cessione da parte del Comune di Oderzo alla Capital Costruzioni spa di un terreno sito in Via Dalmazia in cambio della realizzazione di una scuola materna oltre ad un conguaglio in denaro, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso notificava al Comune di Oderzo un avviso di liquidazione con il quale chiedeva il pagamento della somma di € 79.1576,79 a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale in via solidale tra acquirente e venditore.

Infatti, secondo l'Ufficio, le parti avevano erroneamente applicato sulla predetta cessione l'iva anziché l'imposta di registro proporzionale in quanto sul terreno insistevano due fabbricati, impiegati per attività commerciali del Comune relative al servizio idrico comunale, cioè raccolta dell'acqua e gestione dell'acquedotto mentre, al contrario, doveva essere applicata l'imposta di registro perchè i fabbricati già all'epoca della cessione erano di fatto inutilizzabili e cessata ogni



attività commerciale.

Il Comune di Oderzo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Treviso la quale respinse il ricorso con sentenza avverso la quale propose impugnazione il Comune di Oderzo davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Nel frattempo altra sezione della CTP di Treviso pronunciava sentenza di primo grado nel giudizio tra Agenzia delle Entrate e Capital Costruzioni spa, acquirente dell'area coobbligata in via solidale con il Comune per il pagamento dell'imposta di registro, e la sentenza passava in giudicato per mancanza di tempestiva impugnazione.

I giudici di appello riformavano la sentenza di primo grado ritenendo la cessione assoggettabile ad IVA ed annullavano l'avviso di liquidazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con tre motivi. Il Comune di Oderzo ha resistito con controricorso.

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta vizio di violazione e falsa applicazione di legge degli artt.20 e 40 DPR 26/4/1986 nr. 131 in relazione agli artt. 1363 e 1366 cc ed all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, per avere i giudici di appello ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale alla cessione sebbene gli immobili insistenti sull'area, strumentali al servizio idrico comunale, fossero del tutto irrilevanti alla causa del negozio posto in essere delle parti e destinati alla demolizione.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc, per avere i giudici di appello omesso di motivare in ordine alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione e, così facendo, per non aver tenuto conto della reale intenzione delle parti che mirava alla cessione dei terreni e solo incidentalmente a quella degli edifici su di



essi insistenti destinati alla demolizione.

Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta vizio di violazione e falsa applicazione di legge degli artt.2 comma 2 nr.5 e 4 comma 4 DPR 633/1972 in relazione all'art 40 DPR 26/4/1986 nr. 131 ed all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, per non avere i giudici di appello ritenuto che la gestione del servizio idrico comunale comprensivo del diritto d'uso gratuito dei fabbricati era stato ceduto dal Comune ad altro soggetto nel 1997 e pertanto ogni successiva cessione del diritto di proprietà degli stessi fabbricati rimaneva sottratta alla disciplina dell'IVA (anche se il Comune non aveva mai chiuso la sua partita IVA) ed applicabile invece l'imposta di registro in misura proporzionale alla cessione, poiché essi non erano più inerenti all'attività commerciale svolta dal Comune.

Il ricorso proposto deve essere respinto. Deve essere accolta l'istanza del Comune di Oderzo che, costituendosi in giudizio, chiede di estendere nei propri confronti il giudicato intervenuto con la sentenza di primo grado pronunciata tra l'Agenzia delle Entrate e la



Capital Costruzioni spa acquirente dell'area, coobbligata in via solidale con il Comune di Oderzo per il pagamento dell'imposta di registro proporzionale. La CTP di Treviso, infatti, con sentenza nr. 136/07/2006 in data 6/11/2006 depositata l'11/12/2006 passata in giudicato per mancanza di impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso dell'acquirente Capital Costruzioni spa coobbligato solidale al pagamento dell'imposta di registro con il Comune annullando nei suoi confronti l'avviso di liquidazione.

Al riguardo giova sottolineare che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in merito alla estensione, ex art. 1306 cod. civ., della sentenza pronunciata in un giudizio tra l'Amministrazione finanziaria e un condebitore solidale: "In tema di solidarietà tributaria, l'opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunciata tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato



della decisione. (Sez. 5, Sentenza n. 7783 del 19/05/2003).

Deve quindi essere applicato ~~quindi~~ in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ.,

Conseguentemente, il ricorso va respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 19/3/2015